



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 8 del 27/03/2024

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **27** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede il Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	GROSSI FEDERICO	Consigliere
3	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	DURANTI ILARIA	Consigliere
6	ARINGHIERI MONICA	Consigliere
7	BOCCIARDI ALBO	Consigliere
8	BANCHINI DAVIDE	Consigliere
9	BOLDRINI DAVID	Consigliere
10	FATTICIONI ROSSANO	Consigliere
11	GAMBINI DARIA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	COLOMBINI ALBA	Consigliere
14	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
15	SGUEO NICOLA	Consigliere
16	ROSSI AURORA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
	A
	AG
	AG
P	
	AG
	AG
	A

TOTALE

10	7
----	---

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco comunica che illustrerà tutti insieme i punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio e che successivamente, in maniera separata, verranno effettuate le votazioni per ogni singola deliberazione. Il Consigliere Davide Banchini è presente alla discussione ma esce prima dell'inizio delle votazioni. Pertanto i Consiglieri presenti alla votazione risultano essere n. 10 ed i Consiglieri assenti alla votazione risultano essere n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2023 ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08.05.2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Parte Finanziaria";

VISTI:

- l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019 ("*Legge di bilancio 2020*") il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, richiamate in materia di IMU dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ("*Legge Finanziaria 2001*"), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 ("*Legge Finanziaria 2002*"), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ("*Legge Finanziaria 2007*"), secondo il quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 ("*Tuel*"), secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, prevede che "*a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro*

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”;

- il successivo art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, dispone espressamente che *“in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*”;
- l'art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *“in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”;
- il DM. Mef 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, ha individuato, all'Allegato A allo stesso, le fattispecie di diversificazione delle aliquote Imu;
- l'art. 7, del DM. Mef 7 luglio 2023, prevede *“l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024*”;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

CONSIDERATO che, in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019 prevede che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, del Dpr. n. 616/1977 (comma 749);

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

RICHIAMATE le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Castelfranco di Sotto nell'anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023:

<i>Tipologia Immobile</i>	<i>Aliquota Nuova IMU 2023</i>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	esenti
Unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario.	10,6 per mille
Terreni	10 per mille
Aree Edificabili	10,6 per mille
Unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori, figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado.	8,8 per mille

Immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).	9 per mille
Immobili iscritti alla categoria catastale C1 e C3, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. Che dimostrino di aver avviato dal 1° gennaio al 31.12.2022 e non cessato al 31.12.2022 una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1 e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.	7,6 per mille
Immobili concessi in locazione di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) a titolo di abitazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 e del DM 05/03/1999-	8,8 per mille
Fabbricati di categoria D	10,6 per mille
Altri immobili	10 per mille

DATO ATTO che nel quantificare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dal DM. Mef 7 luglio 2023 le aliquote e detrazioni IMU 2023;

TENUTO CONTO:

- che è stato redatto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal Mef, il prospetto delle aliquote nel solo formato di bozza poiché l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 – è rimasta a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l'elaborazione del Prospetto;
- che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza;
- pertanto per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 212/2000, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge n. 160/2019 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020 e smi;

VISTO il DM 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento al 15 marzo 2024;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Ghiribelli), astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2024:

<i>Tipologia Immobile</i>	<i>Aliquota Nuova IMU 2024</i>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	esenti
Unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario.	10,6 per mille
Terreni	10 per mille
Aree Edificabili	10,6 per mille
Unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori, figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado.	8,8 per mille
Immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).	9 per mille
Immobili iscritti alla categoria catastale C1 e C3, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. Che dimostrino di aver avviato dal 1° gennaio al 31.12.2023 e non cessato al 31.12.2023 una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica. Si applica la stessa	7,6 per mille

aliquota anche agli immobili di categoria C1 e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.	
Immobili concessi in locazione di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) a titolo di abitazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 e del DM 05/03/1999-	8,8 per mille
Fabbricati di categoria D	10,6 per mille
Altri immobili	10 per mille

2. DI DARE ATTO CHE:

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, unitamente al prospetto delle aliquote, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.;

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 9;

voti contrari n. 1 (Ghiribelli);

astenuti nessuno;

su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 6 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Adriana Viale

Il Sindaco

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.